



71 OTT. 2007

Prot. 061706

Al Comune di Sutri
Servizi tecnici
Piazza del Comune, 32
01015 - SUTRI (VT)

SCARICATO

Oggetto: parere in merito alla applicazione della l.r. 8 novembre 2004, n. 15

Il Comune di Sutri ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla applicazione della legge n. 15/04 ("Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici"), con particolare riferimento ai riflessi sulla disciplina urbanistica di piano regolatore.

L'art. 1, comma 2, della legge prevede che:

"Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un'apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo".

Il Comune chiede quindi di sapere:

- 1) Quali procedure deve seguire per recepire le disposizioni di legge;
- 2) Se sia necessario modificare le disposizioni di Piano regolatore generale prima di attuare le disposizioni relative al calcolo della volumetria.

Ciò premesso, si ritiene quanto segue:

- 1) Si ritiene che la legge regionale n. 15/04 non abbia natura programmatica e che pertanto sia immediatamente attuabile. Le procedure da seguire sono quelle contenute nella normativa stessa, che demanda a "specifiche disposizioni" comunali, di carattere generale e di natura tecnica, le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'art. 2, comma 1. I Comuni devono inoltre verificare, in sede di rilascio dei singoli titoli concessori, che i progetti siano rispondenti alle disposizioni della legge (art. 2, comma 3); fra queste, si richiama l'attenzione sulla relazione

GDP



JM



tecnica che deve dimostrare l'effettivo contenimento del consumo energetico e sul limite di carattere generale che circoscrive l'ambito di applicabilità della legge agli edifici situati fuori dei centri abitati (art. 2, comma 4);

- 2) Per quanto attiene al calcolo della volumetria, che ha effettivamente rilievo urbanistico, si ritiene che in mancanza di un rinvio alle previsioni di P.R.G. le disposizioni della legge prevalgono su quelle del piano regolatore in quanto di livello sovraordinato. Pertanto, i criteri per il calcolo della volumetria introdotti dal legislatore regionale si sostituiscono automaticamente a quelli previsti nello strumento urbanistico limitatamente all'ambito di applicazione della legge.

Il direttore
(arch. Daniele Iacovone)

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)

GDP

GDP

prp

